



CONDIZIONI DI FORNITURA

PMS S.p.A.

12 Luglio 2010

Condizioni generali di fornitura di beni e servizi al Gruppo PMS S.p.A.

Il presente documento fornisce le condizioni generali di fornitura verso il Gruppo PMS S.p.A (di seguito anche **acquirente**), si applica a tutti i **fornitori** attuali e potenziali. Il presente documento è richiamato negli ordini di acquisto o nelle conferme d'ordine, nonché disponibile nella versione aggiornata sul sito internet: www.pmsgroup.it

Versione ultima: 12/07/2010

Responsabilità d'impresa

Secondo quanto previsto dal Codice di condotta dell'acquirente, documento che il fornitore dichiara di conoscere, il fornitore si impegna a rispettare le convenzioni emesse dall'ILO e dalle Nazioni Unite in materia di diritti umani e dei lavoratori inclusi quelli specifici sull'infanzia, sulla discriminazione e sul rispetto delle diversità.

Dichiara inoltre di rispettare i CCNL applicabili e di cercare per quanto possibile di applicare tali principi in per tutta la catena di fornitura.

Il fornitore si impegna a rispettare le regole previste per garantire adeguati livelli di salute e sicurezza per i lavoratori, i collaboratori e tutti coloro influenzati dall'attività del fornitore ed a collaborare nella redazione dei documenti congiunti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Il fornitore infine si impegna ad informare l'acquirente di ogni possibile problema relativamente alle condizioni di lavoro ed ai diritti dei lavoratori ed a collaborare e partecipare per quanto di sua competenza alle attività di monitoraggio e controllo delle azioni di responsabilità sociale dell'acquirente inclusi gli aspetti di verifica e di certificazione.

Sicurezza del prodotto fornito

Il fornitore si impegna a fornire prodotti e servizi conformi alle disposizioni legislative vigenti in relazione all'utilizzo previsto ed al Paese di riferimento. Fornirà inoltre prodotti dotati di tutte le etichettature e dichiarazione di conformità previste dalle disposizioni di cui sopra o richieste dall'acquirente, fornirà inoltre tutte le schede tecniche di prodotto ed i manuali d'uso. Tali documenti dovranno essere redatti secondo le norme tecniche di riferimento e contenere anche le necessarie informazioni di carattere ambientale inclusi gli aspetti di dismissione dei prodotti. Tutte le indicazioni ed i dati forniti dovranno riferirsi a metodi di prova internazionali e riconosciuti.

Altri aspetti di sicurezza

Il fornitore si impegna a fornire su richiesta i seguenti documenti: iscrizione alla camera di commercio, autorizzazione allo svolgimento della attività, DURC, estratto della valutazione dei rischi per le attività di riferimento, POS (se applicabile), costi sostenuti in materia di sicurezza.

Il fornitore si impegna a collaborare se necessario alla redazione del DVRI (secondo quanto previsto dal testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro).

Il personale del fornitore dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento.

Riservatezza delle informazioni

Il fornitore si impegna a tenere strettamente riservate tutte le informazioni, notizie e dati di cui verrà a conoscenza durante o in relazione ad ogni attività inerente all'esecuzione degli aspetti contrattuali e di relazione commerciale. In particolare devono essere considerate riservate le seguenti informazioni dell'acquirente: liste clienti, politiche commerciali e di marketing, schede tecniche e formule di prodotti, processi produttivi e tecniche di produzione, materiali e politiche di acquisto, attività di ricerca industriale e competitiva, invenzioni e brevetti.

Il fornitore si impegna a segnalare tempestivamente ogni eventuale situazione che porti il venir meno delle condizioni di sicurezza e di riservatezza, consentendo all'acquirente di prendere tutti i possibili provvedimenti del caso.

Gli impegni sopra elencati restano validi dopo la risoluzione degli accordi contrattuali per un periodo di un anno e non si applica ai dati e informazioni noti a terzi o richiesti dagli organi di controllo o dall'autorità pubblica.

Il fornitore dichiara la conformità del trattamento dei dati dell'acquirente anche secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 196 del 2003.

Decreto legislativo 231 del 2001

Il fornitore dichiara di avere definito i modelli di organizzazione e di gestione secondo quanto previsto dal decreto suddetto con particolare riferimento agli articoli 6 e 7. Nel caso che il fornitore non abbia predisposto i modelli sopra indicati, questi dichiara di conformarsi a quanto previsto dal codice di condotta dell'acquirente che il fornitore dichiara di conoscere. Dichiara inoltre di non essere a conoscenza di indagini a suo carico in merito ai reati previsti dal D.lgs 231 del 2001.

FINE DEL DOCUMENTO